

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA II SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Giugno 2013

Regioni. Competenze.

Consiglio di Stato, Sez. II, 13 giugno 2013, n. 02748/2013 (adunanza del 22 maggio 2013 e n. affare 01168/2013). Ricorso straordinario. Pres. Barbagallo, Est. Bellomo.

La disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 - secondo cui "La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano" - costituisce esplicitazione della potestà legislativa concorrente dello Stato nella materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", che è particolarmente intensa allorché venga in gioco l'adempimento degli obblighi assunti con l'Unione europea, di cui costituisce espressione il così detto patto di stabilità interno. La previsione di meccanismi sanzionatori volti a garantire il rispetto di tale patto è del tutto legittima da parte dello Stato, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, che non si sottraggono al dovere di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di bilancio e di contenimento del debito pubblico fissati in sede internazionale.

[Link al testo parere](#)

1. Edilizia. Abusi. Sanzione pecuniaria.

2. Edilizia. Abusi. Sanzione pecuniaria.

Consiglio di Stato, Sez. II, 21 giugno 2013, n. 02901/2013 (adunanza del 20 febbraio 2013 e n. affare 00538/2012). Ricorso straordinario. Pres. Pajno, Est. Garofoli.

1. L'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio non fa ex se venire meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, ma non anche che essa non spiega alcuna influenza sulla permanenza di quest'ultima. Ne consegue che proprio il momento del rilascio della concessione in sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (già articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La sanzione pecuniaria contemplata dall'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (già articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) ha carattere reale e non personale, in quanto segue le opere realizzate, indipendentemente dall'addebitabilità della condotta abusiva al relativo titolare, non rilevando che a sopportare le conseguenze sia

l'originario proprietario o un suo avente causa. Ne consegue che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per l'illecito perpetrato si trasmette agli eredi.

[Link al testo parere](#)

- 1. Giustizia amministrativa. Consiglio di Stato. Funzioni consultive.**
- 2. Corte Costituzionale.**
- 3. Corte Costituzionale.**

Consiglio di Stato, Sez. II, 21 giugno 2013, n. 02903/2013 (adunanza del 20 febbraio 2013 e n. affare 07501/2012). Quesito. Pres. Pajno, Est. Garofoli.

1. Se non è consentito che l'amministrazione chieda al Consiglio di Stato un parere su un contenzioso in atto, deve tuttavia ritenersi che, allorché la controversia sia solo potenziale, il Consiglio di Stato possa fornire il proprio avviso nell'ipotesi in cui il caso concreto sia l'occasione utilizzata dall'amministrazione per richiedere un parere su questioni aventi, come nella specie, più ampio rilievo.

2. Anche nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può escludersi che la Procura della Repubblica, in disparte la questione relativa all'ammissibilità del relativo intervento, possa farsi rappresentare e difendere da un libero professionista. E comunque non si può escludere il legittimo ricorso al patrocinio di un avvocato del libero foro nei casi in cui, sulla base di una verifica in concreto della specifica vicenda processuale, il patrocinio erariale dell'Ufficio giudiziario possa determinare una situazione di obiettivo ed irragionevole conflitto.

3. Ammessa la possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi, per la rappresentanza e la difesa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di un avvocato del libero foro, la relativa spesa va qualificata come "spesa di giustizia", atteso il collegamento esistente tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e il procedimento principale, e la conseguente applicabilità, tanto più in considerazione della natura penale del processo a quo, dell'art. 70 del testo unico 30 maggio 2002, n. 115 relativo alle spese di giustizia straordinarie.

[Link al testo parere](#)

Pubblico impiego. Varie.

Consiglio di Stato, Sez. II, 21 giugno 2013, n. 02908/2013 (adunanza del 15 maggio 2013 e n. affare 01656/2012). Ricorso straordinario. Pres. Falcone, Est. Rocco.

L'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è espressione della clausola generale dell'ordinamento, espressa negli articoli 1207, 1720, 2031 e 2041 del codice civile, del divieto di locupletatio cum aliena iactura; clausola che, unitamente all'ulteriore principio di rango costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), consente il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico sottoposto a processo penale per fatti connessi con l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, soltanto se l'identificazione fra la pubblica amministrazione e il suo dipendente ingiustamente accusato non lasci adito ad alcun dubbio circa l'esenzione di quest'ultimo da qualsivoglia responsabilità.

[Link al testo parere](#)